

## **SCHEDA TECNICO FINANZIARIA AL PROGETTO DI LEGGE "MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016"**

Il presente progetto di legge consta di 4 articoli:

L'**articolo 1** riguarda le finalità della legge che consistono nel dettare disposizioni urgenti al fine della definizione di procedimenti da avviare nell'esercizio finanziario 2016.

L'**articolo 2** interviene in modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2015, n.23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016)". Tale legge regionale ha introdotto, all'articolo 3, una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti emiliano romagnoli danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato dallo Stato. Con la disposizione proposta si interviene sull'articolo 3 modificando e integrando la sola "assistenza legale" con la più corretta "azione risarcitoria o di tutela legale". Si è ritenuto inoltre opportuno intervenire sul sopra indicato art. 3, disciplinando le condizioni di accesso al contributo, indipendentemente dalle condizioni economiche dei richiedenti al fine di eliminare aggravii per i cittadini, togliendone così ogni riferimento. Si mantiene il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo del contributo, ma si è ritenuto opportuno, nella modifica all'articolo di cui sopra, coinvolgere nella gestione della procedura sopra indicata le associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendoli parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti.

L'articolo proposto non prevede maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale, infatti non modifica la disposizione finanziaria contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 3 che ha disposto, per le predette finalità di sostegno agli obbligazionisti danneggiati dalle recenti crisi bancarie, un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

L'**articolo 3** costituisce un completamento rispetto alla riforma di cui alla legge regionale n. 13 del 2015 in quanto prevede, al comma 1, che la Regione concorra alle spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) spettanti alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna – e da queste svolte attraverso il personale di polizia provinciale - in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40, in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne.

Ciò posto, è opportuno ricordare che l'articolo 5 del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modifiche con la legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo aver previsto che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel successivo decreto, dispone altresì che le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di

riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

**La Regione ha dato attuazione alle sopraindicate disposizioni statali con l'articolo 22 della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2015, il quale prevede al comma 1 che il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimanga assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.** Il personale di polizia provinciale che esercita funzioni di vigilanza non è stato quindi trasferito alla Regione, pur esercitando funzioni nell'ambito di una materia di competenza regionale.

L'evoluzione del quadro normativo e del contesto economico-finanziario in cui operano le Province hanno fatto affiorare l'esigenza di offrire copertura, almeno parziale, agli oneri che derivano dalle funzioni di vigilanza che le Province svolgono su una materia di competenza regionale. La proposta di cui al comma 1 risponde pertanto all'esigenza di formulare una norma specifica che consenta di soddisfare le finalità indicate.

Il comma 2 dell'articolo 3 in esame contiene una specifica disposizione volta a risolvere le problematiche connesse alla disponibilità di risorse finanziarie per le spese che sono connesse al personale regionale che permane nelle sedi provinciali, a seguito dell'attuazione della l. r. 13 del 2015, in attesa del subentro della Regione nei contratti e negli oneri relativi ai beni, servizi e forniture. Nell'ambito di tale personale è ricompresa sia la quota di dipendenti già trasferita alla Regione per l'esercizio delle funzioni che la Regione esercita direttamente, sia la quota di personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni regionali delegate a tali Enti, quali ad esempio quelle in materia di formazione professionale.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 dell'articolo 3 si rinviene nello specifico allegato alla legge "Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018", di cui al comma 3, dove sono previste variazioni compensative in diminuzione dalle Missioni 1 - Programma 10 e Missione 20 - Programma 3 ed in aumento alla Missione 18-Programma 1 del bilancio regionale di previsione 2016-2018

**L'articolo 4** dispone l'immediata entrata in vigore della legge.